

el personale

Limitata ce blu

ausiliari e le limita «alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso».

La tesi contraria, invece, valorizza eccessivamente un profilo, come quello della convenienza economica per il concessionario, che, in ogni caso, "prova troppo" e non è da solo idoneo a giustificare l'estensione nell'applicazione di una norma che ha evidenti caratteri di eccezionalità. A corroborare questa convinzione, ricordano le Sezioni unite, c'è poi anche quella sia pure scarsa dottrina che si è sinora occupata del problema.

www.ilsolo24ore.com/norme
Il testo della sentenza

ancor più spregiudicato di quello attuale delle misure privative della libertà personale al fine di avere le condizioni di diritto per seguire i prelievi».

Inoltre, il disegno di legge appare agli avvocati carente anche in materia di possibilità di accesso alla banca dati da parte dei difensori, che non è espressamente e accuratamente prevista. A non convincere c'è, infine, anche la disciplina dei tempi di conservazione di campioni biologici e profili che il disegno di legge collega comunque alla possibilità di recidiva: una possibilità che appare ai penalisti difficilmente giustificata e suscettibile, invece, di sollevare il sospetto di una volontà di estendere non solo i casi di prelievo ma anche quelli di conservazione.

G.Ne.

Corte Ue. Obbligo di informazione per i passeggeri

Il divieto ai bagagli in volo deve essere «pubblico»

Marina Castellaneta

Sicurezza sui voli sì, ma a patto che venga garantito il diritto dei passeggeri a conoscere in anticipo l'elenco (pubblicato, peraltro, nell'agosto scorso) dei prodotti che non possono essere inseriti nel bagaglio a mano. Se gli elenchi non sono pubblicati, il passeggero ha diritto di imbarcarsi perché la normativa comunitaria non ha più efficacia vincolante. Una conclusione, quella raggiunta dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza depositata ieri (causa C-345/06), che tutela i diritti dei consumatori obbligando le istituzioni comunitarie e le autorità nazionali a garantire l'accesso alle informazioni sui prodotti vietati.

Alla Corte di giustizia si è rivolto il tribunale amministrativo regionale dell'Austria inferiore investito di una controversia tra un cittadino austriaco e le autorità addette ai controlli di sicurezza nell'aeroporto di Vienna. Queste ultime avevano impedito al passeggero di viaggiare con racchette da tennis nel bagaglio a mano in base agli allegati del regolamento comunitario n. 622/2003 di esecuzione del 23/20/2002 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile. Non tutti gli allegati erano stati pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee», con la conseguenza che i consumatori non potevano conoscere in anticipo l'elenco dei prodotti che non è possibile portare a bordo. Proprio la mancata pubblicazione impediva ai privati di conformarsi agli obblighi previsti nei regolamenti comunitari, esponendoli anche a possibili abusi da parte degli addetti alla sicurezza. Un'attenuazione, quindi, del principio di certezza del diritto che porta la Corte di Lussemburgo a ritenere che la mancata pubblicazione rende il regolamento comunitario che

contiene gli elenchi privo di efficacia vincolante.

I destinatari di un provvedimento - osservano i giudici - devono «poter conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza». Ed è lo stesso Trattato Ce a imporre la pubblicazione dei regolamenti perché un atto non può essere opposto alle persone fisiche o giuridiche senza che queste abbiano la possibilità di averne un'adeguata conoscenza.

Il principio di certezza del diritto è poi un principio generale dell'ordinamento comunitario che deve essere rispettato dagli Stati anche quando attuano gli atti Ce. Questo vuol dire - precisa la Corte - che l'elenco degli articoli vietati, per poter imporre obblighi ai privati in modo effettivo, doveva essere pubblica-

OBBIETTIVO TRASPARENZA

È necessario che sia noto in anticipo l'elenco di tutti gli oggetti che non possono essere portati a bordo

to anche nell'ambito della normativa nazionale. È vero che tocca alle autorità interne competenti impedire l'accesso all'aeromobile ai passeggeri che hanno nel bagaglio a mano prodotti vietati, ma ciò è possibile solo se i privati, destinatari degli obblighi, sono messi nella condizione di conoscere il contenuto degli elenchi.

Respinta, poi, dai giudici comunitari, la linea difensiva della Commissione europea che si è avvalsa, per giustificare la mancata pubblicazione degli elenchi del regolamento di esecuzione, dell'esistenza di un regime di riservatezza che però renderebbe impossibile ai privati il rispetto del regime di sicurezza dei voli.

Professioni

Per il dentista non serve il nulla osta

Patrizia Maciocchi

La necessità di un'autorizzazione statale preventiva per l'apertura di uno studio dentistico privato è contraria alle norme sul libero stabilimento. La Corte di Giustizia con la sentenza C-169/07 (disponibile sul sito www.guidaaldiritto.ilsolo24ore.com) ha delimitato il potere di discrezionalità concesso ai Paesi membri nel decidere il livello di tutela della salute pubblica e il modo in cui raggiungerlo. I giudici di Lussemburgo hanno, così, dichiarato, illegittima la normativa austriaca che consente l'apertura di un laboratorio odontoiatrico solo dopo il rilascio di un'autorizzazione amministrativa. Il via libera dello Stato, necessario - secondo il Governo austriaco - a tutelare la qualità del servizio pubblico e l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale è subordinato all'esistenza di una necessità, valutata soprattutto sulla base del rapporto dentisti-popolazione. Obiettivi e criteri che non sono però di ostacolo nel caso di apertura di uno studio associato per il quale non è necessaria alcuna autorizzazione. Trattamenti diversi che i giudici di Lussemburgo considerano assolutamente ingiustificati. Gli studi associati offrono, infatti, le stesse prestazioni mediche dei gabinetti dentistici, sono soggetti a identiche condizioni di mercato e hanno quindi lo stesso impatto sia sulla qualità del servizio sia sull'equilibrio del sistema previdenziale nazionale.